



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-*sexies*, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da

**Parte\_1**, CF **C.F.\_1** con gli avv. Mirko Zaffaroni e Maurizio Carta, elettivamente domiciliato in Piazza Adelaide di Savoia n. 2, a Milano, come da procura agli atti;

E

**Controparte\_1**, CF **C.F.\_2**, con gli avv. Mirko Zaffaroni e Maurizio Carta, elettivamente domiciliata in Piazza Adelaide di Savoia n. 2, a Milano, come da procura agli atti;

**-attori opponenti-**

**CONTRO**

**Controparte\_2**, CF **C.F.\_3** con gli avv. Valeria Perfetto e Ronnie Basile, elettivamente domiciliato in Pioltello, via Bolivia n. 2, come da procura agli atti;

**-convenuto opposto -**

**Conclusioni:**

**Per gli attori opponenti:** *“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano: **In via preliminare e pregiudiziale:** - dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale con conseguente revoca del medesimo decreto; - rigettare in ogni caso la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto formulata da controparte per i motivi in premessa. **Nel merito**, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione avanzata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto; - rigettare integralmente la domanda di pagamento proposta dal Sig. **Controparte\_2**; - rigettare l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da parte opposta in comparsa di costituzione in quanto inammissibile per tutti in motivi esposti in premessa. **In via subordinata:** - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.*

*Pt\_1 e CP\_1 al Sig. CP\_2 in relazione al contratto di appalto de quo; In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori come descritti in narrativa; - condannare l'opposto all'importo necessario per l'eliminazione dei predetti vizi e difetti, quantificato in € 90.200,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa; - condannare l'opposto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura che sarà quantificata in corso di causa; **In ogni caso:** - con vittoria di spese e compensi di causa. **In via istruttoria:** - Ammettere CTU tecnica per la verifica e quantificazione dei vizi e difetti riscontrati, l'effettivo stato dei lavori alla data di introduzione del presente giudizio nonché relativamente alla presenza di tutte le necessarie autorizzazioni/certificazioni volte alla regolarità dei lavori commissionati e alla regolarità per le pratiche di Superbonus 110% e delle detrazioni fiscali al 50%.”*

**Per il convenuto opposto:** *“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: a) Rigettare l’eccezione di incompetenza del Giudice adito per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione depositata. b) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.10759/2024 emesso in data 30.07.2024 opposto non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; Nel merito: a) Confermare il decreto ingiuntivo opposto; b) Respingere l’opposizione e tutte le ulteriori domande ed eccezioni ex adverso svolte da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; c) Accertare e dichiarare l’ulteriore credito del sig. CP\_2*

*[...] in qualità di titolare dell’impresa individuale Curcio Impresa Edile di Controparte\_2 per l’importo di € 57.447,50 oltre IVA o per la diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa nei confronti dei signori Controparte\_1 e Parte\_1 a titolo di corrispettivo per il saldo opere con detrazione al 50%, per i motivi indicati in narrativa della presente comparsa; conseguentemente condannare i signori Parte\_1 e Controparte\_1, al pagamento degli importi tutti che risulteranno dovuti in favore dell’opposto nella misura indicata, ovvero in subordine, in quella maggiore o minore che risulterà dovuta all’esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione, eventualmente compensando in tutto o in parte dette somme con quanto eventualmente risultasse dovuto nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie. In via istruttoria A. Chiede ammettersi prova testimoniale con i capitoli formulati nella memoria di replica ex art.171-ter n°2) cpc depositata in data 22.05.2025, da intendersi qui ritrascritti e riproposti, con i testi ivi indicati, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie come da memoria di controreplica ex art.171-ter n°3) cpc depositata in data 30.05.2025. In ogni caso con vittoria di spese e compensi della presente causa, anche ai sensi dell’art.96 c.p.c., nonché del procedimento monitorio, oltre accessori di legge.”*

§ § §

### **Concise ragioni della decisione**

#### **1. Sui fatti di causa.**

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte\_1 e Controparte\_1 hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10759/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.07.2024 in favore di Controparte\_2 per l’importo di euro 53.533,49 oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 60/E del 12.06.2023 e n. 61/E del 12.06.2023

relative al pagamento dei corrispettivi per le attività di manutenzione straordinaria eseguite sull'immobile degli attori in forza di contratto di appalto stipulato tra le parti.

Quali motivi di opposizione i sig.ri *Pt\_1* e *CP\_1* hanno eccepito sinteticamente: a) in rito, l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente l'arbitrato di cui alla clausola n. 31 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15.03.2022, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo; b) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo; c) in via riconvenzionale, hanno articolato domanda di condanna del convenuto opposto al pagamento della somma di euro 90.200,00 a titolo di risarcimento del danno per vizi e difetti ai sensi degli articoli 1667-1668 c.c..

Si è costituito tempestivamente il sig. *Controparte\_2*, eccependo sinteticamente: a) l'inapplicabilità della clausola compromissoria di cui alla clausola n. 31 del contratto di appalto, vertendo l'odierno contenzioso sull'inadempimento dei committenti e non sui documenti contabili, come concordato con la clausola n. 30 del medesimo contratto; b) nel merito, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della domanda riconvenzionale articolata dagli opposenti oltre che per la condanna degli stessi al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; c) in via riconvenzionale, ha articolato domanda di condanna degli attori opposenti al pagamento dell'ulteriore somma di euro 57.447,50 oltre IVA a titolo di corrispettivo per le opere eseguite oggetto di detrazione fiscale al 50%.

Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.

Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione non è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

La causa è stata appunto trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* III comma c.p.c. all'esito dell'odierna udienza di discussione orale.

\*

## 2. Sull'eccezione di arbitrato.

Gli attori opposenti con il proprio atto di citazione in opposizione hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore dell'arbitrato pattuito con la clausola n. 31 del contratto di appalto.

Come stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art 819 *ter* c.p.c., l'eccezione di arbitrato pone una questione di incompetenza del giudice adito che deve essere esaminata in diritto e che – nel caso di specie – deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Le parti, con il contratto di appalto (doc. 2 – parte opponente) hanno pattuito, da un lato, con la clausola n. 30 che: “**Risoluzione amministrativa:** *In presenza di un contenzioso sui documenti contabili, il Committente, sentito l'appaltatore dovrà formulare entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta di accordo. Il verbale di accordo bonario, sottoscritto dall'appaltatore dovrà essere deliberato entro 60 giorni dalla proposta*”; dall'altro, con la clausola n. 31 che: “**Arbitrato:** *Ove non si raggiunga un accordo bonario, e saranno conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile. I verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo, sono trasmessi all'Osservatorio*”.

La clausola è stata regolarmente pattuita per iscritto.

Parte opposta ha eccepito, con la comparsa di risposta, l'inapplicabilità della clausola compromissoria al caso di specie, poiché non trattasi di un contenzioso sui documenti contabili come pattuito con la clausola n. 30 del contratto, bensì di una controversia insorta a causa dell'inadempimento dei committenti al pagamento dei corrispettivi dovuti al convenuto opposto per le opere realizzate sul loro immobile.

Con la memoria integrativa n. 2 ai sensi dell'art 171 *ter* c.p.c. il convenuto opposto ha poi aggiunto che ai fini della validità della clausola compromissoria essa deve essere determinata, ossia indicare le specifiche tipologie di controversie devolvibili alla competenza degli arbitri oltre all'indicazione del numero e della modalità di nomina degli arbitri.

Tutte le contestazioni sollevate dall'opposto sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria sono evidentemente infondate, per le ragioni che seguono.

Come noto, ai sensi dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto non è consentito limitarsi al senso letterale delle parole: occorre piuttosto indagare quale sia la comune intenzione delle parti.

Ebbene, come è evidente, le espressioni utilizzate dalle parti nelle clausole che precedono (*riserva, delibera dell'accordo bonario, Osservatorio*) hanno un senso letterale improprio rispetto alla regolamentazione di un contratto di appalto di opere privato, attenendo invece al settore dei contratti di appalto pubblici. Ne consegue pertanto, che superato il senso letterale delle parole e indagata la comune volontà delle parti, dalla stessa si ricava l'intenzione dei contraenti di voler devolvere agli arbitri le controversie tra loro insorgenti.

E, ancora, ai sensi dell'art. 808 *quater* c.p.c., il Legislatore ha chiarito che: “*Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”. Tale principio (c.d. *favor arbitrati*) è stato richiamato con fermezza anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con l'Ordinanza n. 32701/2024 ha chiarito che: “*ove nella clausola i compromettenti*

*indichino le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, così che, in assenza di espressa volontà contraria, la clausola deve essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto (così Cass. n. 178/2008; v. tra le pronunzie precedenti Cass. n. 28485/2005, Cass. n. 1496/2001, Cass. n. 1557/1997 e tra quelle successive Cass. n. 26553/2018). D'altro canto, un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 26553/2018, appena menzionata). Tale impostazione è stata fatta propria del legislatore con l'introduzione dell'art. 808 -quater c.p.c., a norma del quale 'nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce'.*

Pertanto, anche se le parti con la clausola n. 30 del contratto abbiano indicato sinteticamente e astrattamente solo le controversie in materia di documenti contabili come liti da devolvere agli arbitri, in applicazione del principio del *favor arbitrati*, di cui è espressione l'art. 808 *quater* c.p.c., tali espressioni non sono idonee a circoscrivere il contenuto della clausola compromissoria, la quale deve invece essere interpretata estensivamente ricomprendendo tutte le tipologie di controversie (salvo puntuali esclusioni, nel caso di specie non previste) derivanti dal contratto, comprese quindi anche quelle in materia di inadempimento. Ciò al precipuo fine di evitare una dilatazione dei tempi di risoluzione di controversie relative a questioni che -anche se strettamente collegate tra di loro- verrebbero devolute una alla cognizione del giudice statale e, l'altra, a quella degli arbitri.

Peraltro, è altresì destituita di fondamento l'argomentazione dell'opposto con cui quest'ultimo ha sostenuto che ai fini della validità della clausola compromissoria le parti devono indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

Come, infatti, stabilito dal III comma dell'art. 809 c.p.c. *“Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810”*.

Da quanto sopra derivano l'accoglimento dell'opposizione, essendo fondata l'eccezione d'arbitrato, e la nullità del decreto ingiuntivo opposto. L'arbitrato è dunque competente a conoscere della domanda avanzata in via monitoria, della domanda riconvenzionale formulata dagli attori oppositori, della domanda nuova avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di risposta e di ogni altra domanda fra le parti che trovi origine nel contratto d'appalto per cui è causa.

### **Ritenuto in conclusione che**

In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo per incompetenza del Tribunale adito, per essere competente l'arbitrato di cui alla clausola n. 31 del contratto di appalto. Le spese processuali seguono dunque la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, nonché delle note spese depositate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 23.10.2024, da *Parte\_1* e *Controparte\_1* nei confronti di *Controparte\_2* [...], avverso il decreto ingiuntivo n. 10759/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 30.07.2024 e notificato il 13.09.2024, nel contraddittorio delle parti, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **accoglie** l'opposizione;
- 2) **dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore dell'arbitrato disciplinato in contratto;
- 3) **dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- 4) **condanna** l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposenti, in solido fra loro, spese che si liquidano in € 406,50 per spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 3 marzo 2026.

Il Giudice  
(Giovanni Grassi)